



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI - DISFEB**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari – DiSFeB, www.disfeb.unimi.it (Denominazione in inglese: Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences), istituito con decreto rettorale del 26/04/2012, registrato al n. 0278460 in data 27/04/2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il DiSFeB è una struttura organizzativa di ricerca scientifica e didattica. Esso promuove e coordina la ricerca di base e applicata in ambito biomedico e delle scienze della vita, integrando diverse discipline precliniche e sperimentali al fine di identificare nuovi bersagli farmacologici e sviluppare terapie innovative per la salute dell'uomo.

Anche grazie all'attività di ricerca il DiSFeB coopera con altre strutture e garantisce una didattica pre e post laurea relativamente alle discipline di propria competenza.

All'interno del DiSFeB confluiscono approcci scientifico-tecnologici di avanguardia volti a:

- a) la comprensione della eziopatogenesi genetica, epigenetica e molecolare, nonché della fisiopatologia clinica delle malattie dell'uomo;
- b) l'identificazione di nuovi marcatori di patologia a scopo diagnostico, prognostico e terapeutico;
- c) l'ottenimento di nuovi modelli sperimentali in vitro e in vivo per lo studio delle malattie dell'uomo e della loro modulazione farmacologica;



- d) lo studio della biochimica e biofisica delle membrane biologiche negli stati fisiologici e patologici;
- e) lo studio dei meccanismi molecolari alla base dell'azione ormonale e neuroendocrina in modelli fisiologici e patologici;
- f) l'identificazione e la caratterizzazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di farmaci;
- g) la comprensione dell'azione dei principi attivi dei farmaci, degli xenobiotici, delle sostanze di origine naturale, dei componenti degli alimenti e dei prodotti dietetici, nonché la loro caratterizzazione quali- e quantitativa;
- h) lo studio dei meccanismi rigenerativi di tessuti e organi e lo sviluppo di terapie cellulari e genetiche sperimentali;
- i) lo studio della farmacogenetica, farmacogenomica e nutrigenomica;
- j) lo studio degli inquinanti ambientali sul differenziamento e sullo sviluppo di organi e sistemi;
- k) lo studio del meccanismo di tossicità molecolare e cellulare di xenobiotici ed estrapolazione nella valutazione del rischio per la salute umana;
- l) l'ottenimento di nuovi modelli sperimentali che non prevedano o limitino l'uso degli animali per lo studio degli effetti tossici;
- m) lo studio della farmacoepidemiologia e della farmacovigilanza per patologie e condizioni di ampio impatto per la salute pubblica;
- n) lo studio della farmacocinetica e dell'interazione tra farmaci;
- o) lo sviluppo di terapie innovative in grado di soddisfare specifiche necessità clinico-terapeutiche.

2. Le affinità culturali che legano le rispettive discipline e le indubbie possibilità di integrazione sfociano in una concordanza di obiettivi comuni con lo scopo di:

- a) promuovere il trasferimento tecnologico e la traslazione dei risultati delle ricerche di base alla messa a punto di nuove terapie farmacologiche e biotecnologiche;
- b) promuovere la formazione di una nuova generazione di ricercatori e di personale tecnico qualificato anche attraverso l'esposizione a piattaforme tecnologiche all'avanguardia e ad approcci inter- e multidisciplinari;
- c) promuovere la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica alla comunità scientifica nazionale ed internazionale ed all'opinione pubblica;



- d) favorire un dialogo costruttivo tra Università ed Istituzioni Pubbliche e Private Nazionali ed Internazionali (MIUR, Ministero Salute, MIPAAF, Istituti di Ricerca Pubblici e Privati, Regione Lombardia, Unione Europea, US-National Institutes of Health, Agenzie regolatorie europee quali EFSA, EMA, ECHA, WHO), ordini professionali e aziende private con interesse nell'area del farmaco e nella salute dell'uomo.

Il DiSFeB ha la propria sede amministrativa in via Balzaretti 9, 20133 Milano. Alcuni dei componenti del DiSFeB svolgono la propria attività presso altre sedi di seguito elencate:

Sede distaccata Piazza Ospedale Maggiore 3 – Milano c/o Ospedale Niguarda Ca' Granda

Sede distaccata Via Parea 4 – Milano c/o Centro Cardiologico Monzino

Sede distaccata Via Pascal 36/38 – Milano

Sede distaccata Via Trentacoste 2 – Milano

Sede distaccata Via Vanvitelli 32 – Milano

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il DiSFeB aggrega settori scientifico disciplinari con interesse nelle scienze biologiche del farmaco improntate fortemente alla ricerca scientifica e sperimentale. Il DiSFeB assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari (SSD) di pertinenza del Dipartimento: SSD BIO09-Fisiologia, BIO10-Biochimica, BIO12-Biochimica Clinica, BIO13-Biologia Applicata, BIO14-Farmacologia, BIO15-Biologia Farmaceutica, BIO16-Anatomia Umana, BIO19-Microbiologia, CHIM10-Chimica degli Alimenti, MED04-Patologia Generale, MED05-Patologia Clinica, MED13-Endocrinologia che risultano essenziali per una ricerca multidisciplinare di elevato impatto nell'area della diagnostica, della nutraceutica e del farmaco e per una didattica all'avanguardia. Possono afferire al DiSFeB inoltre ulteriori SSD affini per competenze scientifiche e didattiche.



Il DiSFeB riunisce gruppi di ricerca con interessi affini che condividono piattaforme scientifico-tecnologiche e garantiscono ai componenti un ambiente scientifico di eccellenza dove poter sviluppare progetti comuni ed innovativi.

Il carattere multidisciplinare del DiSFeB riflette la realtà dell'approccio scientifico attuale, e permette di generare sinergie che consentono la promozione e lo sviluppo delle rispettive aree di ricerca scientifica.

2. Il DiSFeB è coinvolto nei seguenti centri di ricerca coordinata:

“Centro di Ricerca Coordinato Comunicazione sul farmaco, salute e società”, DiSFeB promotore

“Centro di Ricerca Coordinato di Eccellenza per le Malattie Neurodegenerative - CEND”, DiSFeB promotore

“Centro di Ricerca Coordinato per la Riferibilità Metrologica in Medicina di Laboratorio (CIRME)”

“Centro di Ricerca Coordinato per la Valutazione del rischio tossicologico (UNISAFE)”, DiSFeB promotore

“Centro di Ricerca Coordinato per lo Studio delle Malattie Metaboliche e delle Iperlipemie "Enrica Grossi Paoletti”, promotore

Il DiSFeB, inoltre, è coinvolto in diversi Centri Interuniversitari.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il DiSFeB svolge primariamente attività didattica nei corsi di studio dell'Ateneo che attengono agli ambiti disciplinari di stretta competenza del Dipartimento.

I docenti del DiSFeB possono essere coinvolti in attività didattiche di altre Facoltà o Scuole dell'Ateneo e, in convenzione, di altre Università italiane e straniere.

Il DiSFeB è coinvolto, con il ruolo di referente associato nell'ambito di 6 Collegi Didattici Interdipartimentali, nelle attività didattiche e formative relative ai seguenti corsi di studio:

- corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13);
- corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13);
- corso di laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco (Classe LM-9);



- corso di laurea in Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicologiche e dell’Ambiente (Classe L-29);
- corso di laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche (Classe L-29);
- corso di laurea in Biotecnologia (Classe L-2).

Modifiche all’elenco dei corsi di studio sopra riportato potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell’Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale d’Ateneo ed in accordo con i Dipartimenti referenti associati.

2. Il DiSFeB è coinvolto, con il ruolo di referente principale nell’ambito del Collegio didattico del corso di laurea magistrale in lingua inglese Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBi) (Classe LM-9).

3. Il DiSFeB è inoltre referente associato con il DISFARM per la gestione dei tirocini obbligatori presso le farmacie previsti in entrambi i corsi magistrali a ciclo unico.

4. Il DiSFeB è coinvolto in corsi di formazione post laurea che riguardano i campi disciplinari di competenza.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l’impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell’ambito dei Corsi di dottorato dell’Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

La formazione permanente e continua

1. Il DiSFeB propone ed organizza Masters di I e II livello nell’area Scientifica, Scientifico–Tecnologica e Sanitaria. Inoltre, propone ed organizza Corsi di Perfezionamento in aree di interesse per le Scienze del farmaco. Infine, organizza

Regolamento DiSFeB



corsi di divulgazione scientifica volti al miglioramento della comunicazione biomedica.

2. Il DiSFeB promuove ed organizza convegni, workshop, corsi di formazione ed aggiornamento e congressi nazionali ed internazionali con l'assegnazione di crediti per la formazione permanente e continua nell'ambito degli interessi e delle finalità del Dipartimento.

3. Il DiSFeB promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il DiSFeB riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.



Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art.36, comma 1, dello Statuto e dall'art. 13, comma 2, del RGA. Il PTA collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
3. Le richieste di mobilità interna da uno ad altro Dipartimento, così come previsto dall'articolo 37 dello Statuto e dall'articolo 40 del Regolamento Generale d'Ateneo, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo indirizzate al Rettore mediante apposito modulo di richiesta, sono esaminate dal Dipartimento di destinazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, in una seduta del Consiglio a componente ristretta (solo componente docente e con limitazioni di fascia) e approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Per garantire la massima condivisione riguardo a decisioni sulle afferenze che hanno notevole impatto generale sul DiSFeB e sul suo sviluppo scientifico, prima del Consiglio di Dipartimento ristretto, si prevedono delle "consultazioni informali" preliminari con le fasce escluse. In caso di accoglimento, il Dipartimento sottopone la relativa proposta di mobilità al Consiglio di amministrazione.



4. Concorrono alle attività didattico-scientifiche del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, visiting scientists e visiting professors. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, si prevede la possibilità di costituire unità di ricerca ovvero laboratori (LABS), corrispondenti a particolari ambiti tematici, funzionali a specifiche esigenze di ricerca, formazione e servizio. La presenza di tali unità di ricerca e laboratori (LABS) non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del Dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravii nei costi di gestione e di personale

2. I professori e ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in unità di ricerca sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di ricerca e di specifiche affinità culturali o progettuali supportate da adeguate risorse finanziarie e congrua attività scientifica. Le unità, a cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore e il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di una unità di ricerca



devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

3. I professori e ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in Laboratori (LABS) con l'obiettivo di creare un "marchio" che possa contribuire a identificare precise attività di ricerca, anche nei confronti di interlocutori esterni. I LABS nascono dall'iniziativa di almeno tre professori/ricercatori strutturati all'interno di uno stesso Dipartimento, tale aggregazione deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento che deve identificare un responsabile scientifico (Head). Il LABS ha durata iniziale di due anni e al termine del biennio, il LABS elabora una relazione sulle attività svolte che sarà valutata dall'Osservatorio della Ricerca, il quale si esprimerà sull'opportunità di mantenerlo attivo.

4. Il Dipartimento aderisce alle seguenti piattaforme UNITECH promosse dall'Ateneo: NO LIMITS, OMICs, INDACO e STABULARIO.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

1. Il DiSFeB è raccordato, con il DISFARM, alla Facoltà di Scienze del Farmaco in qualità di referente associato dei corsi di studio elencati all'art. 4 comma 1 e art. 18 del presente Regolamento.

Le modalità di rappresentanza del DiSFeB nel relativo Comitato di Direzione sono stabilite dall'art. 4 del Regolamento del Comitato di Direzione.

Il Regolamento del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raccordati.

2. Il DiSFeB è raccordato insieme ai Dipartimenti di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente e di Scienze Farmaceutiche in qualità di referente associato del corso di studio in Scienze e Tecnologie Erboristiche (L29).

Art. 11



Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica del corso di laurea magistrale in lingua inglese Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBi) (Classe LM-9)

2. Per ogni corso di laurea di cui il DiSFeB è referente associato (Art. 4 comma 1 del presente regolamento) è stata costituita una commissione paritetica interdipartimentale (art. 19 del presente regolamento).

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi dell'Ateneo; approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti. Per quanto riguarda gli aspetti didattici citati nel presente regolamento agli art. 4, 10, 12 (comma e, f, j, k, n, u, y), 18 e 19 le modifiche devono esser concordate con il Dipartimento referente associato DISFARM raccordato alla Facoltà di Scienze del Farmaco;
- b) approvare, coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività, nonché alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione entro le date



stabilite da quest'ultimo;

- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche e ai servizi finalizzati alla ricerca, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare proposte e richieste al Consiglio di Amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche e ai servizi finalizzati alla didattica, attenendosi a quanto proposto dai Collegi Didattici Interdipartimentali. Le proposte devono assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
- f) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui al punto b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di Direzione (come da art. 5 c. 3 del Regolamento del Comitato di Direzione) e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi dell'articolo 37 c. 4 dello Statuto;
- g) formulare al Consiglio di Amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi dell'articolo 37 c. 6 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- h) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- i) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei docenti appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- j) approvare quanto proposto dai Collegi Didattici Interdipartimentali in merito a:
 - le proposte di modifica degli ordinamenti didattici e dei regolamenti



didattici dei corsi di studio in base all'art. 39 c. 1 dello Statuto;

- la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici del personale docente;
 - l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- k) proporre al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco, attenendosi a quanto proposto dai Collegi Didattici Interdipartimentali e di concerto con il DISFARM, l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;
- l) proporre ai Comitati di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- m) organizzare, coordinare e gestire le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- n) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, secondo le indicazioni dei Collegi Didattici Interdipartimentali;
- o) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari e a settori concorsuali diversi da quelli di inquadramento;
- p) deliberare in merito alla concessione di nulla osta ai docenti appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- q) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 37 c. 7 dello Statuto secondo le modalità di cui all'art. 8 c. 3;
- r) proporre l'attivazione e la disattivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone



e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

- s) designare una rappresentanza elettiva dei docenti nei Comitati di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dell'articolo 40 c. 7 dello Statuto e dal Regolamento del Comitato di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;
- t) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo.
- u) deliberare di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, in merito al conferimento di deleghe ai Collegi Didattici Interdipartimentali e al Comitato di Direzione della Facoltà alla quale il DiSFeB è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalla pertinenti norme dello Statuto e dalla disposizioni del presente Regolamento;
- v) proporre la costituzione di Centri di Ricerca Coordinata e Centri Interuniversitari;
- w) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica relativa alla formazione dottorale e formazione permanente ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- x) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- y) approvare la scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di riesame ciclico di ogni Corso di Studio di cui è referente associato presentata dal Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività didattica (scheda SUA), in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;



- z) approvare la relazione sull'attività scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica (Scheda SUA-RD) in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- aa) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.
- bb) avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei docenti componenti il Consiglio di Dipartimento.
- cc) avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti del personale docente componenti il Consiglio del Dipartimento sono sottoposte al Senato accademico
- dd) Il Consiglio delibera, infine, secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Dipartimento, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano.

2. Deleghe di funzione:

- a) Il Dipartimento delega il Collegio Didattico del corso di laurea magistrale in lingua inglese Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBi) (Classe LM-9) a deliberare, su proposta del Presidente del CDI, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti.



b) Il Dipartimento d'intesa con i Dipartimenti Referenti Associati attribuisce ai Collegi Didattici Interdipartimentali le seguenti deleghe:

- deliberare, su proposta dei Presidenti dei CDI, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti;

c) Il Dipartimento d'intesa con il DISFARM, conferisce al comitato di direzione le seguenti deleghe:

- organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti associati, lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- definire la composizione delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e definire i criteri per la valutazione degli elaborati finali dei corsi di laurea e delle tesi di laurea a ciclo unico e laurea magistrale;
- proporre agli organi competenti i nominativi dei componenti della commissione per gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- organizzare attività di divulgazione e promozione dei corsi studio raccordati alla Facoltà di Scienze Farmaco in stretta coordinazione con gli organi accademici preposti.

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal presente Regolamento e da quelle specifiche definite dai singoli Regolamenti di Dipartimento.

Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento e il Responsabile amministrativo o figura equivalente.

Ne fanno altresì parte:

- le figure di elevata professionalità (EP) a tempo indeterminato e determinato con contratto di durata non inferiore a dodici mesi;
- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari alla media tra il



20% del personale interessato e comunque non inferiore al 10% dei docenti.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile Amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa. La durata del mandato è di 3 anni (art. 64, comma 2 dello Statuto) e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta (art. 13, comma 11 del Regolamento Generale d'Ateneo). In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 45 giorni (art. 64, comma 3 dello Statuto).

Fa inoltre parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza non superiore al 15% dei docenti di ciascuna categoria di seguito elencata:

- titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
- dottorandi di ricerca

Fa inoltre parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale (ovvero ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico) di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un Collegio Didattico Interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. In accordo con il secondo capoverso del c. 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 12 del Regolamento generale di Ateneo, il Direttore responsabile della Biblioteca di riferimento (Scienze del Farmaco) partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio del Dipartimento limitatamente agli argomenti di propria pertinenza.

2. I rappresentanti eletti durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti, il cui mandato ha



la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal c. 3, primo e quarto capoverso, dell'art. 64 dello Statuto.

Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

3. Per ogni altro aspetto correlato alle elezioni delle componenti ci si attiene all'art. 62 dello Statuto.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dall'articolo 38 c. 5 dello Statuto e dall'art 13 comma 19 del Regolamento Generale d'Ateneo.

Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;



- e) indirizzare e sovrintendere le attività del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile Amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di Direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità o di raccordo del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vice Direttore o altro componente della Giunta.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto, ai sensi dell'art. 38 comma 5 dello Statuto e dell'art. 13 comma 21 del Regolamento Generale d'Ateneo, a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.



4. Il Vicedirettore viene nominato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore, esso lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un docente delegato dal Direttore.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto.

Il Direttore, il Vicedirettore e il responsabile amministrativo o figura equivalente sono componenti di diritto della Giunta, inoltre sono componenti della Giunta:

- i Presidenti dei Collegi Didattici di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- i Presidenti dei Collegi Didattici Interdipartimentali (art. 19 del presente Regolamento) di cui il DiSFeB è Dipartimento referente associato; in mancanza di un Presidente afferente al Dipartimento, parteciperà alla Giunta il Vice Presidente afferente o il Referente per il curriculum;
- due rappresentanti dei professori di I fascia;
- due rappresentanti dei professori di II fascia;
- due rappresentanti dei ricercatori. Tale personale può includere i titolari di contratto a tempo determinato di tipo A e B, purchè alla data della candidatura la durata del loro contratto non sia inferiore a 12 mesi;
- due rappresentanti del personale TA; le figure di elevata professionalità (EP) hanno elettorato attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti del personale TA.

Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta i componenti del Dipartimento che ricoprono ruoli negli organi di governo di Ateneo (Senato, CDA, Prorettori).

Le candidature devono essere presentate almeno 7 giorni prima della data delle elezioni. In sede elettorale ogni componente del Consiglio può esprimere una sola preferenza per la fascia di appartenenza. Risulteranno eletti i candidati per fascia che avranno ottenuto un maggior numero di preferenze.



Valgono per le votazioni di cui al presente articolo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente.

2. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio di Dipartimento e assolve ai seguenti compiti preliminari all'approvazione del Consiglio:

- a) valutare le eventuali modifiche dei regolamenti delle strutture e degli organi a cui il Dipartimento è raccordato;
- b) valutare la congruità di contratti, contributi e donazioni;
- c) valutare la congruità delle richieste e istanze del personale tecnico-amministrativo;
- d) valutare le proposte dei Collegi Didattici Interdipartimentali a cui il Dipartimento è raccordato, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento o ai quali i docenti del Dipartimento forniscono attività didattica in merito alle richieste quali congedi, affidi, trasferimenti etc. da parte del personale docente;
- e) elaborare proposte relative all'organizzazione del Dipartimento.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di norma una volta al mese e comunque almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o sia richiesto per iscritto da almeno un quarto dei membri del Consiglio. Le convocazioni vengono inviate ai singoli membri del Consiglio per via telematica con un preavviso minimo di 5 giorni. Per le convocazioni straordinarie e urgenti il termine di convocazione è di 24 ore.

2. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico ed istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare ad una seduta dello stesso sono tenuti ad inviarne motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo. Nessun componente del Consiglio può partecipare alla discussione e al voto su argomenti che lo riguardino personalmente o che



riguardino persone con le quali abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado; le relative delibere sono prese in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale

3. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo anche conto delle eventuali proposte formulate dalla Giunta e/o da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta dal 15% dei componenti del Consiglio.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del c. 3 dell'art. 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

6. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento delle varie componenti si applicano il comma 4 dell'art. 38 dello Statuto e i commi 32, 33, 34 dell'art. 13 del Regolamento Generale d'Ateneo.

7. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

In accordo con l'art. 38 c. 4 dello Statuto, nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai



fini della validità delle delibere inerenti alle attività di ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Su proposta del Direttore o su richiesta motivata dei componenti, approvata a maggioranza dal Consiglio, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono repertoriati mediante il sistema Archiflow al più presto, a firma digitale e a cura del Direttore e del Segretario, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

9. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili di norma almeno una settimana prima della seduta. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia mediante il sistema Archiflow, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

I verbali delle sedute del Consiglio sono pubblicati, nel rispetto dei vincoli di privacy, sul sito intranet del Dipartimento e sono consultabili da tutti i componenti del



Consiglio tramite password, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

10. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio, con esclusione dell'assunzione di delibere.

11. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazione di particolare urgenza o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro 15 giorni, ponendo all'odg l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

12. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

Art. 17

Collegi didattici

1. Il Collegio didattico del corso di laurea magistrale in lingua inglese Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBi) (Classe LM-9) è costituito e opera ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39.



2. Con riferimento al corso di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco cui questo è raccordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) deliberare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti;
- k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- l) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- m) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;



n) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Collegio didattico è composto secondo le disposizioni previste dell'articolo 39 dello Statuto dall'articolo 15 del Regolamento Generale d'Ateneo. Partecipano al Collegio didattico i professori a contratto e il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto. Ne fanno inoltre parte i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

4. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

5. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco cui il predetto Dipartimento è riaccomandato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

6. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. È eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.



Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento le situazioni che lo richiedano.

7. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

8. Il Collegio può prevedere la costituzione di Commissioni con i compiti di cui all'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto.

Art. 18

Collegi didattici interdipartimentali

1. Il DiSFeB, in associazione con il DISFARM, ai sensi dell'art.39 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento generale d'Ateneo e come riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, gestisce i 5 corsi di studio nell'ambito dei seguenti 5 collegi didattici interdipartimentali (CDI):

a) Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia;

b) Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

c) Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco;

d) Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicologiche dell'Ambiente;

e) Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Erboristiche;

Inoltre, il DiSFeB in associazione con i Dipartimenti Referenti Associati ai sensi dell'art.39 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento generale d'Ateneo e come riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, gestisce il corso di laurea in



Biotecnologia (K06) nell'ambito del Collegio Didattico Interdipartimentale del medesimo corso di laurea.

2. I Collegi didattici interdipartimentali provvedono alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che vi fanno capo.

Rientra in particolare tra i compiti dei CDI:

- a) avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti referenti associati e al Comitato di Direzione;
- b) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti associati e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti Organi dipartimentali e di Ateneo;
- c) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- d) costituire la Commissione paritetica docenti-studenti secondo quanto indicato all'art. 19 del presente Regolamento;
- e) avanzare richieste ai Consigli dei Dipartimenti referenti associati per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- f) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere in Italia o all'estero, anche in strutture non accademiche e le richieste di riconoscimento dei relativi crediti formativi;
- g) esaminare e approvare i tirocini, ove previsti, da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- h) provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti;
- i) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k) formulare ai Dipartimenti referenti associati proposte in materia di revisione degli ordinamenti didattici;
- l) formulare ai Dipartimenti referenti associati proposte in materia di revisione dei regolamenti didattici;
- m) proporre ai Dipartimenti referenti associati la disattivazione di corsi di studio;
- n) proporre ai Dipartimenti referenti associati la programmazione annuale dell'offerta formativa il Manifesto degli studi;



- o) esprimere ai Dipartimenti referenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- p) designare, su proposta del presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- q) provvedere agli adempimenti di sua spettanza correlati al sistema nazionale di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio (AVA).
- r) costituire la Commissione paritetica docenti-studenti secondo quanto indicato all'art. 17 del presente regolamento.

3. I Collegi didattici interdipartimentali sono delegati a:

- deliberare, su proposta dei Presidenti dei CDI, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti.

4. Nel rispetto del Regolamento generale e didattico di Ateneo, in accordo con i Dipartimenti referenti associati, è compito dei CDI assicurare che le attività didattiche siano organizzate con uniformità di criteri anche relativamente alla reiterazione degli insegnamenti, in particolare all'interno di un medesimo anno di corso, fatte salve le diverse esigenze funzionali degli insegnamenti costituiti da esercitazioni di laboratorio a posto singolo.

5. I Collegi didattici interdipartimentali deliberano in merito alle materie specificate ai commi 2 e 3 a maggioranza qualificata con il voto favorevole del 75% dei presenti.

6. Il ruolo di referente amministrativo, per le procedure che ne richiedano l'individuazione, spetta al Dipartimento di appartenenza del Presidente del Collegio.

7. I Collegi Didattici Interdipartimentali sono composti secondo le disposizioni previste dall'articolo 39 dello Statuto e dall'articolo 15 del Regolamento Generale d'Ateneo. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano, al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà e al Regolamento DiSFeB



Rettore. Partecipano al Collegio i professori a contratto e il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto. Ne fanno inoltre parte i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

8. Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale è eletto dal Collegio nel proprio ambito, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del c. 3 dell'art. 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La Presidenza dei Collegi è conferita ai docenti dei due Dipartimenti associati secondo la regola dell'alternanza dei mandati; ciò in particolare per quanto concerne il Collegio cui fa capo il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia al quale i docenti dei predetti Dipartimenti concorrono con impegno sostanzialmente paritario. Al Presidente del Collegio compete il compito di monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e di verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, anche convalidando i registri delle attività didattiche erogate nei diversi corsi di studio. Il presidente interviene direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottopone le situazioni che lo richiedano alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza del singolo docente.

9. Il Presidente designa un Vicepresidente, in accordo con il Direttore del Dipartimento associato che non esprime il Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento, da parte di quest'ultimo, di compiti delegati. Per il corso di laurea in Biotecnologia, il ruolo di Vicepresidente è svolto da uno dei referenti curriculari.

10. I Collegi Didattici Interdipartimentali si riuniscono in seduta ordinaria, di norma, non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e all'approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.



11. I verbali delle sedute dei Collegi Didattici Interdipartimentali, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento per quanto di loro competenza, e al Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione Generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Art. 19

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto è costituita in relazione al corso di laurea magistrale in lingua inglese Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (SAXBi) (Classe LM-9) di cui il Dipartimento è referente principale la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. La Commissione è composta da un egual numero di docenti e di studenti non inferiore a quattro per ciascuna componente. I docenti ed il Presidente individuato tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta, sono designati dal Consiglio di Dipartimento. Per la componente studentesca, la designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di SAXBi, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio garantendo le rappresentanze di genere e, di norma, la presenza di almeno uno studente straniero. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

2. Il Dipartimento è coinvolto in 6 collegi didattici interdipartimentali, ai sensi del c. 6 dell'art. 39 dello Statuto. Presso ciascun Collegio Didattico Interdipartimentale è costituita una Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall'art. 2, c. 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.



3. Le Commissioni sono composte, con deliberazione del competente Collegio interdipartimentale ed in accordo con i Dipartimenti referenti associati, da un egual numero di docenti e di studenti, pari a quattro. I docenti sono designati dal Collegio Didattico Interdipartimentale in modo da garantire, di norma, una pari rappresentatività di ogni Dipartimento associato. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio. Per il corso di laurea in Biotecnologia (K06), i docenti sono scelti come rappresentanti dei 4 diversi Curricula. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Collegio Didattico Interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. Le modalità di designazione dei docenti vengono stabilite nei regolamenti dei Collegi Didattici Interdipartimentali.

4. Sono compiti delle Commissioni paritetiche dei Collegi Didattici Interdipartimentali:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;



- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, ai Dipartimenti referenti associati, al competente Collegio Didattico Interdipartimentale e al Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, scuole.

5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

6. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dal Dipartimento cui afferisce il Presidente del CDI.

7. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 20

Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento generale d'Ateneo, nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri



Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda ai Regolamenti di Ateneo e allo Statuto dell'Università degli Studi di Milano.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

5. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.